

CIRCOLO DELLA CIAMBELLA APS
Via Guarino Guarini 12 – Modena
Codice fiscale 94223660369

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 11 maggio 2023

Il giorno 11 del mese di maggio dell'anno 2023 alle ore 17:30 presso la sede sociale in Modena, è stata convocata a mezzo comunicazione e-mail inviata a tutti gli associati, in prima istanza, l'Assemblea straordinaria con all'ordine del giorno:

- Modifica dell'art. 7 dello statuto sociale.

Risultano presenti, i signori:

- di persona

Massimo BALDINI residente a Modena c.f. BLDMSM66P23F257P

Antonio CHERCHI residente a Modena c.f. CHRNTN54P071452U

Giuseppe FIORANI residente a Modena c.f. FRNGPP53S21B880D

Claudio GIBERTONI residente a Modena c.f. GBRCLD54C24D711J

Andrea LANDI residente a Modena c.f. LNDNDR55B12A944P

Marcello MINUTOLO residente a Modena c.f. MNTMCL52T131480G

Vittorio MOLINARI residente a Modena c.f. MLNVTR53M291133U

Fausto PRANDINI residente a Spilamberto (MO) c.f. PRNFST59R22C951L

- con delega conservata agli atti

Marco BERTELLI residente a Modena c.f. BRTMRC71D17F257Y con delega a Molinari Vittorio,

Luca De PIETRI residente a Corridonia (MC) c.f. DPTLCUS7R14F257M con delega a Andrea Landi

Monica De SENA residente a Modena c.f. DSNMNC77R49F257M con delega a Antonio Cherchi

Cristian FAVARIN residente a Modena c.f. FVRCST73E02L682S con delega a Andrea Landi

Eugenio GARAVINI residente a Savignano s. Panaro (MO) c.f. GRVGNE58S23F257Q con delega a Antonio Cherchi

Rino MALAGUTI residente a Modena c.f. MLGRNI56E04B566F con delega a Antonio Cherchi

Jonathan MOLINARI residente a Mirandola (MO) c.f. MLNJTH81P19H143M con delega a Massimo Baldini,

Massimo SCALIA residente a Roma c.f. SCLMSM42E27H501J con delega a Andrea Landi, conservata agli atti

SLOW FOOD ROMA E.T.S. con sede a Roma c.f. 97477890582 c.f. con delega a Molinari Vittorio,

- da remoto, in collegamento sulla piattaforma TEAMS

Andrea MARCHIONI residente a Sassuolo (MO) c.f. MRCNDR89D091462F

Lucio BIGGIERO residente a Sant'Onofrio (RM) c.f. BGGLCUSSD21H501A

Maria MANCUSO residente a Sanfrè (CN) c.f. MNCMRA69L52B111S

Gabriele CENA residente a Castiglione Torinese (TO) c.f. CNEGRL78H0GL219R

Eugenio TANGERINI residente a Modena c.f. TNGNGE58R11G467K

Risulta presente l'intero Consiglio direttivo nelle persone di Antonio Cherchi Presidente, Vittorio Molinari Vicepresidente, Andrea Landi, Massimo Baldini e Maria Mancuso, consiglieri, quest'ultima collegata in videoconferenza.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. CHERCHI ANTONIO, il quale chiama alla funzione di Segretario il Sig. MOLINARI VITTORIO.

Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge in videoconferenza ed ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale:

- sono presenti presso la sede sociale sia il presidente che il segretario della assemblea che possono provvedere alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- è consentito al presidente della assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della Assemblea oggetto di verbalizzazione;
- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, anche attraverso strumenti informatici dedicati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Presidente inoltre dà atto che ciascun associato non ha ricevuto più di tre deleghe da altri associati.

L'assemblea è così regolarmente costituita ai sensi del comma 11 art. 7 dello statuto sociale, risultando presenti, anche con delega, tutti i soci.

Passando all'esame dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della corrispondenza ricevuta dall'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) a seguito della domanda di iscrizione che è stata presentata dalla nostra Associazione. L'Ufficio richiede di emendare la parte dell'art. 7 dello statuto, là dove è prevista la possibilità di una terza convocazione dell'Assemblea sociale con regole di sua costituzione e deliberazione che non risultano corrette, in quanto la nota n. 6214 del 9 luglio 2020 del Ministero del Lavoro *"ha chiarito che deve essere sempre previsto il quorum costitutivo per l'assemblea che delibera modifiche statutarie. La soluzione opposta infatti "non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione a fronte della quale il giudice potrebbe essere chiamato ad accertare l'eventuale concretizzarsi di una causa di estinzione della stessa". Concludendo che "È necessario eliminare tale previsione o, quantomeno, prevedere un quorum costitutivo adeguato a garantire il rispetto dei principi di democraticità e di partecipazione degli associati."*

Il Presidente conclude la propria esposizione proponendo di eliminare integralmente la previsione di una terza convocazione prevista al comma 11 dell'art. 7, azione ritenuta rispondente alle richieste appena illustrate, posticipando un'eventuale revisione dei quorum costitutivi delle assemblee sociali allorquando gli aderenti arrivassero ad un numero elevato; nel dettaglio il periodo da eliminare, senza ulteriori modifiche e integrazioni allo statuto sociale sarebbe l'intero ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 7 corrispondente al testo seguente: *"Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità."*

Il Presidente apre la discussione ma dal momento che nessuno chiede la parola, pone in votazione la proposta concernente l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 7 dello Statuto.

L'assemblea con n. 22 voti favorevoli, nessuno astenuto, nessuno contrario
delibera

di abrogare l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 7 dello Statuto Associativo ed in particolare la seguente frase: *"Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità."*

Lo statuto così modificato viene allegato al presente verbale.

Nessuno chiede la parola e pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 18:00.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il Presidente

Antonio Lenti

il Segretario

[Signature]

AGENZIA DELLE REGIONI
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 17/05/2023

al n° 2098 Serie 3

Controspedite II° ORIGINALE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
CARLO CASCARELLI
[Signature]



TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 - Denominazione e durata

L'Associazione di Promozione Sociale denominata "Circolo della Ciambella APS" (di seguito Associazione) è costituita quale associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e quale Ente del Terzo settore ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 (o Cts).

L'Associazione ha durata fino al 31/12/2100.

ARTICOLO 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Modena, via Guarino Guarini n.12; ogni eventuale trasferimento della sede in ambito comunale non costituisce modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.

L'Associazione può istituire sedi secondarie con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

ARTICOLO 3 - Scopi e attività dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale come di seguito indicate:

- lettera e) art. 5 del Cts: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta delle risorse naturali;
- lettera h), art. 5 del Cts: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera h), art. 5 del Cts: organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'Associazione si richiama esplicitamente all'immagine della ciambella proposta nel libro L'Economia della Ciambella di Kate Raworth, quale metafora dello spazio in cui l'umanità ed il pianeta possono prosperare: un'utopia

Handwritten signature in blue ink, followed by the initials 'AL' in black ink.

che bisogna trasformare in realtà non superando i limiti planetari e cercando di assicurare a tutti gli umani, così come alle generazioni che verranno i diritti previsti dai 17 SDG dell'ONU, nel rispetto di tutti i viventi. Così come riconosce una forte corrispondenza fra le condizioni necessarie per far diventare realtà la ciambella ad il concetto di ecologia integrale espresso nell'enciclica Laudato Sì di Papa Francesco.

Infine, riconosce che la ciambella può essere una bussola per valutare i nostri comportamenti in relazione al conseguimento dell'obiettivo della prosperità per l'umanità ed il Pianeta.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di:

- studiare, analizzare, progettare, proporre nuovi paradigmi per lo sviluppo sostenibile ambientale, sociale ed economico con un approccio interdisciplinare;
- monitorare criticamente le politiche adottate per il contrasto all'eccessivo sfruttamento del pianeta e per il superamento delle disuguaglianze ed una più equa distribuzione ed accesso alle sue risorse;
- realizzare attività di divulgazione, con qualsiasi mezzo e media inerenti alle tematiche dell'Associazione;
- raccogliere fondi, contributi economici, liberalità, ed ogni altro sostegno di carattere economico e finanziario nei limiti previsti dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017 e delle leggi e normative tempo per tempo vigenti.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà partecipare o collaborare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi coerenti, conformi o analoghi a quelli dell'Associazione medesima.

L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

L'Associazione potrà ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs 117/2017 esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 D.Lgs 117/2017 purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definendone preventivamente tipologia e modalità a cura del Consiglio Direttivo.

L'Associazione per il raggiungimento delle proprie

finalità si avvale prevalentemente delle prestazioni personali spontanee, gratuite, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà dei soci e/o, ove consentito, degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle proprie iniziative.

Potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, qualora se ne ravvisi la necessità.

Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa in vigore, l'Associazione può compiere ogni atto e ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi.

A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso o in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

È facoltà e diritto dell'Associazione chiedere anche giudizialmente il risarcimento del danno per la lesione dei propri interessi e per la lesione del diritto al conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO II SOCI

ARTICOLO 4 - Associati o Soci

Ai fini associativi, del presente statuto e dei rapporti associativi si riconosce che il termine associato e socio ha significato giuridico equivalente.

Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del terzo settore nonché gli enti che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e concorrono al perseguimento degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dello status di Associazione di Promozione Sociale.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna i soci ad osservare il presente statuto, le



deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo, a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, al rispetto delle risoluzioni adottate dai propri organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all'aspirante socio l'esito, con obbligo di motivare, entro sessanta giorni, l'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato può proporre, entro 30 gg., ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, e onorari.

I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e che ne condividono integralmente i principi fondanti.

I soci ordinari sono tali in funzione del versamento della quota di adesione stabilita dal Consiglio direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto.

Le persone giuridiche e gli enti sono rappresentati presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona indicata dallo stesso Ente.

Nei rapporti associativi e comunque nei rapporti tra associazione e associato, ogni comunicazione indirizzata all'associato o al componente l'organo associativo, se effettuata all'indirizzo di posta elettronica o PEC comunicato all'ente, risulta valida e regolarmente inviata ad ogni effetto di legge.

ARTICOLO 5 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi la reputazione e/o materialmente l'Associazione;
- abbia riportato condanne penali o sia soggetto a procedimenti penali che direttamente o indirettamente possano pregiudicare l'onorabilità dell'associazione o creare danno all'immagine dell'associazione medesima;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con facoltà del socio di produrre memorie a sua difesa prima di tale deliberazione.

L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 6 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se e nelle forme in cui è previsto come obbligatorio dalla normativa o se l'assemblea ritiene opportuno che venga eventualmente nominato.

ARTICOLO 7 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

Ciascun socio, sia esso persona fisica o altro soggetto indicato all'articolo 4, ha diritto ad un voto.

L'assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per



l'esercizio sociale;

- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- nell'ambito della approvazione del bilancio preventivo, approva il piano annuale delle attività ordinarie ed il relativo budget di spesa e le relative proposte di raccolta fondi fra gli associati e soggetti terzi a copertura;
- nel corso dell'anno approva eventuali attività straordinarie, con i relativi budget di spesa e proposte di raccolta fondi fra gli associati e soggetti terzi a copertura;
- approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché, ove previsto il bilancio sociale;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti interni e le loro variazioni;
- approva lo statuto e le sue modificazioni;
- nei casi previsti dall'art. 6, nomina e revoca l'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva gli atti di amministrazione straordinaria che siano sottoposti alla sua attenzione dal consiglio direttivo;
- autorizza il Consiglio Direttivo a procedere alla costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'Associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua

assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano d'età del Consiglio Direttivo.

L'assemblea viene convocata con avviso scritto consegnato o spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, con messaggio di posta elettronica ordinaria ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'associazione.

In caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti a non meno di tre giorni.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti il presidente ed il segretario della assemblea che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b. che sia consentito al presidente della assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire



adeguatamente gli eventi della Assemblea oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, anche attraverso strumenti informatici dedicati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ogni socio impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario, e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente; una copia verrà inviata agli associati.

ARTICOLO 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 esercizi e i suoi membri sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. Possono farne parte esclusivamente persone fisiche associate ovvero indicate da enti giuridici associati.

I Consiglieri vengono eletti dall'assemblea.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- nominare al proprio interno il Presidente e, se necessario, il Vicepresidente o i Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il programma delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- deliberare la costituzione e lo scioglimento di commissioni o gruppi di lavoro interni a cui affidare lo studio, l'organizzazione, la promozione di iniziative, attività o

altro, determinandone l'oggetto, la composizione ed il regolamento di funzionamento;

- istituire e tenere i libri associativi e le scritture contabili richiesti dalla legge;
- dotare l'associazione di un sito Internet e curarne l'aggiornamento;
- deliberare sull'utilizzo da parte dell'associazione di social network;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo, consuntivo nonché, ove previsto, del bilancio sociale e procedere alla loro pubblicazione o deposito ove richiesto per legge;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- individuare persone il cui pensiero o azione possano definirsi coerenti con gli scopi sociali, a cui, previa consultazione fra i soci, proporre la qualifica di "socio onorario"
- deliberare circa la sospensione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- fissare la quota ordinaria di adesione all'Associazione;
- provvedere agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consigliere più anziano di età convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso consegnato o spedito anche tramite email a tutti i Consiglieri, ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio o consegna, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima. Il requisito di urgenza è stabilito insindacabilmente a discrezione del presidente o di chi ne fa le veci. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di

entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso al più tardi nella riunione successiva e conservati agli atti; una copia verrà inviata agli associati.

ARTICOLO 9 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o al membro del comitato

direttivo più anziano.

ARTICOLO 10 - Organo di controllo

La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art.30, commi 2 e 4, D.Lgs. n.117/2017.

Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, c.2 c.c. Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di nomina di un Organo di Controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di audio-video-telecomunicazione.

L'Organo di Controllo, quando nominato svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art.30, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 117/2017.

La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero o autorità competente è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art.31 del D.Lgs. n.117/2017 salve successive modifiche e integrazioni.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

La nomina dell'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è comunque facoltativa qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. 117/2017; nel caso di nomina facoltativa, e salvo che l'assemblea non deliberi diversamente, l'Organo di Controllo non ha il compito della revisione legale, deve controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali e predisporre la relazione al bilancio annuale esprimendo il proprio motivato parere.

L'Organo di Controllo ha facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali dell'organo, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale; è conservato presso la sede

sociale.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 11 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- dal Fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili, anche acquisiti da lasciti e donazioni, a ciò specificamente destinati dal donante o dal disponente;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati anche acquisiti da lasciti e donazioni, a ciò specificamente destinati dal donante o dal disponente;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

ARTICOLO 12 - Risorse economiche

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative di adesione;
- erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti, di istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o secondarie;
- ogni altra e diversa risorsa, entrata, ricavo, contributo maturato o incassato in conformità allo statuto o alla legge.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle

finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 13 – Scritture contabili e Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

L'associazione si dota delle scritture contabili e redige il Bilancio d'Esercizio secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, nonché il Bilancio Sociale se ritenuto utile dal Consiglio Direttivo o ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 14 D. Lgs. 117/2017.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il Consiglio Direttivo, a partire dal secondo anno di attività, redige il bilancio preventivo che verrà sottoposto all'approvazione dei soci in un'Assemblea che si terrà entro lo scadere dell'esercizio precedente.

ARTICOLO 14 – Divieto di distribuzione di utili e destinazione del Patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione come l'intero patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO V NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 15 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti i libri sociali sono conservati presso la sede sociale, gli associati hanno diritto di consultarli previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che ne dovrà consentire la consultazione nei successivi trenta giorni.

ARTICOLO 16 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e con le modalità preventivamente deliberate dal Consiglio direttivo e comunque secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs n. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ARTICOLO 17 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 18 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19 Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, dovrà preventivamente essere esperito un tentativo di conciliazione con la costituzione di un Collegio di 3 membri, formato da 2 soci e 1 non socio, che ne sarà il Presidente, composto su delibera dell'Assemblea, convocata dal Consiglio direttivo. Perciò stesso è vietato ai soci qualunque ricorso all'autorità giudiziaria prima di aver atteso quanto regolato dal presente articolo.

Il Collegio, con il compito di pacifico compositore della controversia, si insedierà entro 15 giorni dalla nomina, regolerà i propri lavori autonomamente, formulerà il proprio giudizio, secondo legge, entro 60 giorni dall'insediamento; la sua deliberazione avrà carattere vincolante per i soggetti coinvolti.

Il Collegio svolgerà la propria funzione gratuitamente, fatte salve le spese vive documentate sostenute.

ARTICOLO 20 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Autunno d'Aut'

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 17/05/2023

al n° 20P8 Serie 3

Controparti C II° ORIGINALE

(7) Firma su delega del Direttore Provinciale

CARLO ACCARELLI

Giulio Lazzaretti

